



Regione Lombardia
LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N. XII/ 4078

SEDUTA DEL 24/03/2025

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali MARCO ALPARONE *Vicepresidente*

ALESSANDRO BEDUSCHI

GUIDO BERTOLASO

FRANCESCA CARUSO

GIANLUCA COMAZZI

ALESSANDRO FERMI

PAOLO FRANCO

GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA

ELENA LUCCHINI

FRANCO LUCENTE

GIORGIO MAIONE

BARBARA MAZZALI

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini

Su proposta dell'Assessore Gianluca Marco Comazzi

Oggetto

DISPOSIZIONI SULL'APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DELL'INVARIANZA IDRAULICA ED IDROLOGICA. MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 23 NOVEMBRE 2017, N. 7 "REGOLAMENTO RECANTE CRITERI E METODI PER IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELL'INVARIANZA IDRAULICA ED IDROLOGICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 58 BIS DELLA LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2005, N. 12 (LEGGE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO)" - (A SEGUITO DI PARERE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Roberto Laffi

Il Dirigente Roberto Cerretti



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI:

- la legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 "Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua" e, in particolare, l'articolo 7, ai sensi del quale per prevenire e mitigare i fenomeni di esondazione e di dissesto idrogeologico provocati dall'incremento dell'impermeabilizzazione dei suoli e, conseguentemente, per contribuire ad assicurare elevati livelli di salvaguardia idraulica e ambientale, gli strumenti urbanistici e i regolamenti edilizi comunali devono recepire il principio di invarianza idraulica e idrologica per le trasformazioni di uso del suolo, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 7;
- la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il governo del territorio" e, in particolare, l'articolo 58 bis (Invarianza idraulica, invarianza idrologica e drenaggio urbano sostenibile):
 - ✓ il cui comma 5 dispone che la Giunta regionale approvi, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della l.r. 4/2016 e sentite le rappresentanze degli enti locali e di altri soggetti competenti con professionalità tecnica in materia, un regolamento contenente criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica e idrologica, con efficacia alla data di recepimento dello stesso nel regolamento edilizio comunale o, al più tardi, decorso il termine di sei mesi dalla pubblicazione del regolamento regionale nel BURL;
 - ✓ il cui comma 2 individua gli interventi tenuti al rispetto dei principi di invarianza idraulica e idrologica, demandandone la specificazione al regolamento regionale di cui al sopracitato comma 5;
- il regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7 "Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica e idrologica ai sensi dell'art. 58 bis della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)", pubblicato sul BURL del 27 novembre 2017, n. 48, Supplemento, in vigore dal 28 novembre 2017;
- il regolamento regionale 29 giugno 2018, n. 7 "Disposizioni sull'applicazione dei principi dell'invarianza idraulica ed idrologica. Modifica dell'articolo 17 del Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7 "Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica e idrologica ai sensi dell'art. 58 bis della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)" pubblicato sul BURL del 3 luglio 2018, n. 27, Supplemento, in vigore dal 4 luglio 2018;
- il regolamento regionale 19 aprile 2019, n. 8 "Disposizioni sull'applicazione dei principi di invarianza idraulica ed idrologica. Modifiche al regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7 (Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il governo del territorio")", pubblicato sul BURL del 24 aprile 2019, n. 17, Supplemento, in vigore dal 25 aprile 2019;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- la l.r. 20 maggio 2022, n. 9 "Legge di semplificazione 2022" e in particolare l'articolo 14 "Modifiche agli articoli 13, 14 e 58 bis della l.r. 12/2005 e conseguente adeguamento del r.r. 7/2017";

CONSIDERATO che:

- l'art. 17, c. 4 del R.R. 7/2017 prevede che "al fine della verifica dell'applicazione del presente regolamento e dell'individuazione delle eventuali modifiche o correzioni da apportarvi, il regolamento stesso è sottoposto ad un primo monitoraggio allo scadere dei tre anni dalla sua entrata in vigore. Successivamente, il monitoraggio avviene con cadenza triennale";
- nel 2019 Regione Lombardia ha avviato il primo monitoraggio del R.R. 7/2017 che ha condotto al suo aggiornamento con il R.R. 19 aprile 2019, n. 8;
- nel mese di febbraio 2023 Regione Lombardia ha avviato il secondo monitoraggio del R.R. 7/2017 inviando una comunicazione, tramite Posta Elettronica Certificata, alle rappresentanze degli enti locali e agli altri soggetti competenti con professionalità tecnica in materia, invitandoli a presentare eventuali proposte di modifica e/o di integrazione al R.R. 7/2017 vigente entro il 31 marzo 2023;
- al termine del 31 marzo 2023, risultavano pervenute 140 proposte di modifica e/o di integrazione del R.R. 7/2017 presentate da parte dei soggetti coinvolti nella consultazione;

VALUTATI, da parte degli uffici regionali competenti, le osservazioni ed i contributi tecnici pervenuti, rispetto ai quali è emersa la necessità di meglio specificare alcune parti del regolamento stesso;

RITENUTO quindi, a seguito dei confronti intercorsi e delle valutazioni di cui sopra, di predisporre un aggiornamento del testo del R.R. n. 7/2017, che recepisca le osservazioni e i contributi reputati condivisibili;

DATO ATTO che il 15 gennaio u.s. è stato organizzato un ulteriore momento di confronto sul testo della proposta di modifica del R.R. 7/2017, redatta ai fini dell'avvio dell'iter per l'approvazione del succitato regolamento regionale;

DATO ATTO, altresì, che, a seguito di tale confronto, sono state apportate ulteriori modifiche alla proposta di regolamento;

DATO ATTO, inoltre, che, in fase istruttoria, sono state acquisite le osservazioni del Comitato tecnico-scientifico legislativo sulla summenzionata proposta di regolamento;

RICHIAMATA la d.g.r. n. 3840 del 3 febbraio 2025 "Disposizioni sull'applicazione dei principi dell'invarianza idraulica ed idrologica. Modifiche al Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7 (Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della



Regione Lombardia

LA GIUNTA

legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) – (Richiesta di parere alla Commissione consiliare)” con cui è stata approvata la proposta di modifica al R.R. n. 7/2017 citato;

DATO ATTO che, con nota Fasc. n. 2023/XII.2.4.3.50 del 7 marzo 2025 (in atti regionali n. Z1.2025.0006866 in pari data), il Presidente della V Commissione consiliare ha comunicato, in merito alla proposta di regolamento in oggetto, l'avvenuta espressione del parere della Commissione, formulato nella seduta del 6 marzo 2025, con esito favorevole, a maggioranza, e con l'invito a recepire le proposte di modifica ad esso allegate;

DATO ATTO che il Dirigente competente della Direzione Generale Territorio e Sistemi Verdi riferisce che sono state integralmente recepite le osservazioni al R.R. n. 7/2017 di cui al suddetto parere formulato dalla V Commissione consiliare e che, in particolare:

- è stata recepita la proposta di modifica dell'art. 3, comma 7 bis, che introduce una nuova 'casistica escludente' l'applicazione del regolamento, riferita a interventi riguardanti edifici isolati posti a una quota non inferiore a 1000 metri di altitudine, raggiungibili solo con sentieri, mulattiere o strade di servizio non aperte al traffico;
- è stata recepita la proposta di modifica del primo periodo del comma 5 dell'art. 14 volta a sostituire l'attuale rinvio a specifici termini temporali con un più generico 'rinvio dinamico' alle tempistiche previste dal comma 7 dell'articolo 58 bis della l.r. 12/2005 rispondendo ad una finalità di semplificazione;

RITENUTO di accogliere le suddette osservazioni, allegate al parere espresso dalla V Commissione consiliare, recependo le relative proposte di modifica nel regolamento in oggetto;

VISTA la proposta di modifica ed integrazione al R.R. n. 7/2017, di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO l'art. 42 della legge Regionale Statutaria n. 1/2008, che prevede che i regolamenti regionali di esecuzione e di attuazione di leggi regionali siano approvati dalla Giunta regionale, previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente;

VISTA la L.R. 7 luglio 2008, n. 20 “Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale”, nonché i provvedimenti organizzativi vigenti;

VISTO il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura, approvato con D.C.R. 20 giugno 2023, n. XII/42, e la declinazione dello stesso nel Pilastro 5 “Lombardia Green”, Ambito 5.3 “Territorio connesso, attrattivo e resiliente per la qualità di vita dei cittadini”, Obiettivo Strategico 5.3.3 “Aumentare la resilienza del



Regione Lombardia

LA GIUNTA

territorio, le azioni di adattamento ai cambiamenti climatici e mitigare il rischio idrogeologico, anche negli eventi emergenziali”;

VAGLIATE e fatte proprie le considerazioni sopra esposte;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il Regolamento “Disposizioni sull'applicazione dei principi dell'invarianza idraulica ed idrologica. Modifiche al regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7 (Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)”, di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come variato a seguito dell'accoglimento delle osservazioni espresse dalla Commissione consiliare competente;
2. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

IL SEGRETARIO
RICCARDO PERINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.